



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 11/ 25

Dec. n° 11/25

Il giorno 18 giugno 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 10 giugno 2025, nei confronti di:

- 1) **F. L.**, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CID' A SSD R.L.", con tessera n. 25002302 e licenza Velocità n. V04179;
- 2) **FINO Antonio**, nato *omissis*, tesserato con il M.C. "CID' A SSD R.L." con tessera n. 25002301;

incolpati di:

“violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 1° - F. L. - *ex art.* 32 R.M.M., e ciò in quanto, domenica 1° giugno 2025, alle ore 13,45 circa, presso il circuito del Mugello, nel corso del 2° round del Campionato Italiano Velocità, il 2°) FINO Antonio, nella qualità di padre di *omissis*, mentre si trovava all'interno del box n. 13, minacciava ed offendeva pubblicamente i due team manager Alex DE ANGELIS e Massimo ROCCOLI con

frasi del seguente tenore: **“Non sapete fare il vostro lavoro, aiutate tutti tranne mio figlio, vai via di qui, torna pure ad aiutare gli altri, se mi innervosisco vi riempio di botte, vi gonfio”**; e nei confronti del solo DE ANGELIS: **“Sei un codardo, ti sto parlando da carabiniere, meglio così che ti stai allontanando. Sei un uomo di merda e hai la merda al culo che non mi affronti neanche”**.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 10 giugno 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, l'esposto dei sigg.ri Alex De Angelis e Massimo Roccoli, in qualità di team managers di “ROC’N’ DEA LEOPARD ACADEMY”,

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 18.06.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 15.06.2025 ore 12.00.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato FINO Antonio nei termini assegnati; l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ammette pienamente i fatti contestati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato FINO Antonio, che al di lui figlio e pilota, *omissis*; quest'ultimo a titolo di

responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento del proprio genitore-accompagnatore.

Risulta, invero, che domenica 1° giugno 2025, presso l'Autodromo Internazionale del Mugello "Mugello Circuit" a Scarperia (FI) nel corso del 2° round del Campionato Italiano Velocità, il signor Antonio FINO si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a questo G.S.N. insieme al proprio figlio, partecipante alla citata manifestazione cod. NAZVE002.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta della segnalazione pervenuta dai team managers di "ROC'N' DEA LEOPARD ACADEMY", Alex De Angelis e Massimo Roccoli che rappresentano che domenica 1° giugno 2025, nel corso della competizione 2° round del Campionato Italiano Velocità tenutasi presso il circuito del Mugello, il sig. FINO Antonio (padre/accompagnatore del pilota minore F. L. partecipante alla gara), mentre si trovava all'interno del box n° 13, minacciava ed offendeva pubblicamente i due team manager Alex DE ANGELIS e Massimo ROCCOLI con frasi del seguente tenore: **"Non sapete fare il vostro lavoro, aiutate tutti tranne mio figlio, vai via di qui, torna pure ad aiutare gli altri, se mi innervosisco vi riempio di botte, vi gonfio"**; e nei confronti del solo DE ANGELIS: **"Sei un codardo, ti sto parlando da carabiniere, meglio così che ti stai allontanando. Sei un uomo di merda e hai la merda al culo che non mi affronti neanche"**.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata, oltre che dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, dalla memoria difensiva dell'incolpato Fino Antonio che dettagliatamente descrive i fatti come si sono svolti ammettendo di averli commessi in quanto in preda all'ira. In particolare nella stessa si legge: *"Al fine di una completa ed esaustiva visione dei fatti, si rappresenta quanto segue:*

- *lo sfogo di difesa del sottoscritto è avvenuto all'interno del box assegnato al Team del*

figlio minore omissis;

- *lo sfogo di difesa era solo ed esclusivamente una dimostrazione del proprio disappunto su tutta la questione della gara da parte di Alex e Massimo, come tra l'altro avviene in tutti i team;*
- *nelle fasi dei fatti di cui è incolpato non è intervenuto nessun Organo della Federazione o di altro organi competenti.*

La memoria difensiva si conclude con una richiesta di clemenze per i due incolpati, che sarà tenuta in debito conto ai fini del trattamento sanzionatorio.

Pertanto, attese le dichiarazioni auto accusatorie dell'incolpato che confermano totalmente la ricostruzione offerta dai due team manager nella segnalazione pervenuta a questo GSN, si può affermare che del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione.

In particolare, dai citati atti emerge chiaramente la condotta posta in essere dal sig. FINO Antonio, e della quale il pilota minore F. L., risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, che recita al n° 1 *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati"*. Pertanto in considerazione dei fatti, tenuto conto che oltre all'iscrizione il pilota ha anche disputato la competizione, la condotta antisportiva tenuta dal padre accompagnatore Fino Antonio, all'interno del box nei confronti dei due team manager integra la fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del figlio pilota iscritto e partecipante alla detta competizione F. L.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dall'inculpato FINO Antonio che nella memoria difensiva ammette i fatti a lui contestati e si rimette alla giudice dichiarandosi: “*dispiaciuto e affranto dell'accaduto*”, di aver “*agito in stato d'ira profondamente scosso e provato*” e che si è trattato di “*uno sfogo di difesa*”.

Di conseguenza, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'inculpato Antonio FINO risulta provata come descritta nel capo di incolpazione. Invero, la condotta tenuta dal predetto FINO Antonio, della quale l'inculpato L. F. risponde a titolo di responsabilità oggettiva è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta ed antisportiva, nonché, appunto, contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

La violazione di cui si è reso responsabile FINO Antonio, conduce all'applicazione nei suoi confronti, previo concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG in considerazione della piena ammissione dei fatti contestati, **della sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro)** ai sensi dell'art. 29 R.d.G..

F. L., pilota minore di età , risponde l'inculpato a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 RMM* per i fatti posti in essere dal padre accompagnatore Fino Antonio, e riconosciute le attenuanti generiche *ex 45.2 R.dG.* attesa la giovane età e l'incensuratezza dello stesso, l'applicazione nei suoi confronti di una sanzione **di ritiro della licenza velocità e della tessera per mesi 1 (uno)**, *ex art. 29 R.d.G.*, con fine pena il **18 luglio 2025**.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M. dichiara:

1) F. L., nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. “CID’ A SSD R.L.”, con tessera n. 25002302 e licenza Velocità n. V04179; **responsabile *ex art. 32 RMM* dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti *ex art. 45.2 RdG*, per l'effetto, gli applica,**

ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n. 25002302 e della licenza Velocità n. V04179 per mesi uno (1) con fine sanzione 18 luglio 2025;

2) FINO Antonio, nato *omissis*, tesserato con il M.C. "CID' A SSD R.L." con tessera n. 25002301, responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n. 25002301 per mesi 4 (quattro) - fine sanzione 18 ottobre 2025.

Depositata il 18 giugno 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

aw.



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a
Fino Antonio (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale);
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Procuratore Federale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Velocità;
Co. re. Abruzzo;
Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
procura@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it